Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1975, n. **964.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, n. 630, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva di un posto di assistente ordinario alla cattedra di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati e resi esecutivi gli annessi atti aggiuntivi stipulati in Ancona rispettivamente il 29 dicembre 1973 ed il 28 ottobre 1974, con i quali il posto di assistente ordinario convenzionato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, numero 630, presso la cattedra di semeiotica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, viene trasferito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà e Università medesime, nonché vengono maggiorati i contributi relativi al mantenimento del posto stesso, fermi restando ogni altro patto e clausola contenuti nella convenzione originaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 68

Repertorio n. 34

Repubblica italiana
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA ED IL CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI DI ANCONA PER LA ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PRESSO LA CATTEDRA DI SEMEIOTICA CHIRURGICA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA IN DATA 12 SETTEMBRE 1972, REGISTRATO IL 18 SETTEMBRE 1973, N. 1392 PRIVATI ESENTI.

L'anno 1973 (millenovecentosettantatre) il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside, nella qualità di commissario governativo dell'Università degli studi di Ancona, giusto il decreto ministeriale del 28 apri

le 1971, n. 11066 e riconfermato con nota ministeriale n. 1488 del 22 giugno 1973, autorizzato al presente atto con decreto n. 31 del 4 dicembre 1973, allegato in copia alla lettera *A*, domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle ferrovie dello Stato nella sua qualità di presidente del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del Consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibera n. 32 in data 6 dicembre 1973 del direttivo del Consorzio, allegato in copia sotto la lettera *B*.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano il seguente atto aggiuntivo:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia per la cattedra di semeiotica chirurgica viene trasferito dalla medesima alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II, fermi restando i patti e le clausole contenuti nella convenzione di cui il presente atto è parte integrante.

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo verrà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868, in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni economiche del precedente atto di cui è parte integrante.

Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrato ad Ancona - Ufficio del registro atti privati, addì 9 ottobre 1974, al n. 113 - *Esente*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Repertorio n. 47

Repubblica italiana

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA

ATTO AGGIUNTIVO A PRECEDENTE ATTO AGGIUNTIVO DEL 29 DICEMBRE 1973, REGISTRATO IL 9 GENNAIO 1974 AL N. 113 PRIVATI ESENTI, RELATIVO AL TRASFERIMENTO DEL POSTO CONVENZIONATO DI ASSISTENTE ORDINARIO DALLA CATTEDRA DI SEMEIOTICA CHIRURGICA ALLA CATTEDRA DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA E PROPEDEUTICA CLINICA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA, ISTITUITO CON CONVENZIONE IN DATA 12 SETTEMBRE 1972 TRA L'UNIVERSITA' ED IL CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI CON SEDE IN ANCONA APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1973, N. 630.

L'anno 1974 (millenovecentosettantaquattro) il giorno ventotto (28) del mese di ottobre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale 28 aprile 1971, n. 11066, riconfermato con ministeriale n. 1488 del 22 giugno 1973, prorogato nelle funzioni con nota n. 1996 del 16 maggio 1974 e confermato sino al 31 ottobre 1974 con ministeriale del 29 agosto 1974, n. 3736, autorizzato al presente atto con decreto n. 571 del 12 ottobre 1974, domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, pensionato delle ferrovie dello Stato nella sua qualità di presidente del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede nella stessa città presso la residenza municipale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del Consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibera in data 5 settembre 1974 del direttivo del Consorzio.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il dott. Rolando Ricciotti, nella sua qualifica di presidente del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari, con sede in Ancona conferma, a carico del Consorzio medesimo, l'assunzione dell'onere finanziario relativo al posto di assistente presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia, anche per quanto si riferisce all'aumento dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della convenzione in data 12 settembre 1972 previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Restano fermi gli altri patti e clausole contenute nella convenzione di cui il presente atto è parte integrante.

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo verrà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868, in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni del precedente atto di cui è parte integrante.

Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrato ad Ancona - Ufficio del registro atti privati, addì 31 ottobre 1974, al n. 1651 - *Esente*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

LEGGE 2 aprile 1976, n. **105**.

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *h*-bis), *l*); 5; 6; 8; 10 e 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del predetto decreto-legge.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto-legge.

Art. 3.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

Art. 4.

Alla lettera *e*) dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunte le seguenti parole:

« fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

Art. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprietà può essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati ».

Art. 6.

Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolate, anziché relativamente alle entrate riscosse da quel comune nell'anno 1972, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il medesimo anno 1972.

Art. 7.

Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1976.

Art. 8.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo indicato dalla legge 26 febbraio 1955, n. 54, e a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1976

LEONE

MORO — COSSIGA —
COLOMBO — ANDREOTTI —
GULLOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 16 aprile 1976, n. **106**.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 27, nono comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 aprile 1976 stabilito dal nono comma dell'art. 27 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte delle persone fisiche è prorogato al 15 maggio 1976.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1976

LEONE

MORO — STAMMATI —
COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 4

DECRETO-LEGGE 16 aprile 1976, n. **107**.

Norme per il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative al referendum abrogativo indetto con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1976, n. 108 e di quelle per le elezioni dell'assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1976, n. 108, con il quale è stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione delle norme del codice penale concernenti il reato di aborto ed altre fattispecie delittuose previste dal titolo X, libro II, dello stesso codice, convocando i relativi comizi per il giorno di domenica 13 giugno 1976;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative al referendum suddetto e di quelle concernenti le elezioni per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana, il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni relative al referendum popolare di cui al titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352 per l'abrogazione delle norme di cui agli articoli 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 554 e 555 del codice penale, indetto, con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1976, n. 108, per il giorno di domenica 13 giugno 1976, possono svolgersi contemporaneamente a quelle relative alle elezioni per la rinnovazione della assemblea regionale siciliana, il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

In caso di contemporaneo svolgimento delle due consultazioni il Ministro per l'interno, d'intesa con l'amministrazione regionale, può avvalersi dei servizi organizzativi della regione siciliana per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui all'art. 1, l'orario di votazione per il referendum resta regolato dagli articoli 64 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso previsto dal precedente comma, il seggio, dopo che siano state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per il referendum.

Le urne contenenti le schede ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi alla elezione dell'assemblea regionale restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per il referendum.

Le modalità per la partecipazione al voto per il referendum dei degenti in ospedali e case di cura sono disciplinate dalla legge regionale per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana; quelle per la partecipazione al voto per il referendum dei detenuti aventi diritto al voto sono disciplinate dalle norme per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 3.

Per il contemporaneo svolgimento delle due consultazioni previste al precedente art. 1, nei comuni della Sicilia gli uffici elettorali di sezione restano costituiti secondo le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni al referendum popolare e alle elezioni regionali sono ripartite in parti uguali tra Stato e regione.

Il riparto delle spese sostenute dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni ai prefetti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — BONIFACIO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1976, n. **108**.

Indizione di referendum popolare abrogativo delle norme del codice penale concernente il reato di aborto ed altre fattispecie delittuose previste dal titolo X, libro II, dello stesso codice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa del popolo;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 18-22 dicembre 1975, comunicata in data 22 dicembre 1975 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 24 dicembre 1975, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Vista l'ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, in data 7 gennaio 1976, con la quale, a norma dell'art. 39 della citata legge 25 maggio 1970, n. 352, è stato dichiarato che le operazioni relative al referendum in parola non debbano più aver corso limitatamente all'art. 553 del codice penale (incitamento a pratiche contro la procreazione), trattandosi di disposizione che ha cessato di avere efficacia in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 10 marzo 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 24 marzo 1971;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 554, 555 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 13 giugno 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **109**.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero di S. Benedetto in Subiaco » della congregazione benedettina sublacense, in Subiaco.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero di S. Benedetto in Subiaco » della congregazione benedettina sublacense, in Subiaco (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **110**.

Soppressione dell'opera laicale dei SS. Matteo e Colombano nella chiesa rettoria omonima, in Pescia.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa l'opera laicale dei SS. Matteo e Colombano nella chiesa rettoria omonima, in frazione Pietrabuona del comune di Pescia (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **111**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto S. Vincenzo », in Benevento.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto S. Vincenzo », in Benevento, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1976.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, con il quale venne istituito l'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze;

Visto lo statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1970, con il quale il dott. Cesare Matteini è stato confermato nella carica di presidente dell'ente autonomo anzidetto, per la durata di un triennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Cesare Matteini è confermato presidente dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4391)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone in comune di Muravera.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 agosto 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due zone del comune di Muravera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Muravera;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla società Monte Nai, si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per la prima zona in quanto gli aspetti più contrastanti del paesaggio si compongono armonicamente in una successione di ambienti naturali il cui significato va oltre il puro valore estetico dei luoghi, già di per sé di notevole importanza. Percorrendo le strade della zona si percepisce lo svolgersi di questo paesaggio: la successione delle lunghe, lineari, tranquille spiagge cui fanno da contrappunto una serie di colline, ora dolci e verdeggianti, ora aguzze e puntute per aspre rocce che le coronano; l'alternarsi di promontori rocciosi che precipitano a mare rompendosi in pittoresche scogliere; le ampie pianure, delimitate dalle catene montuose e solcate dai corsi d'acqua, dove a campi coltivati e ben ordinati si alternano gli specchi acquei degli stagni costieri, mentre l'elemento dominante che lega fra loro ambienti così vari e diversi è il mare, con la sua continua costante presenza, ora chiaramente visibile, ora solo avvertita. E nell'architettura di un simile paesaggio numerosi sono gli elementi antichi e nuovi che lo umanizzano: i nuraghi sulla cima delle alture, le torri di vedetta lungo la costa, le opere di recinzione degli stagni e delle peschiere, le colture agricole: essi si sono così perfettamente integrati nel paesaggio da lasciare sicuramente impressa l'antica capacità organizzativa dell'uomo sull'ambiente. La seconda zona ha valore paesaggistico in quanto costituito da una splendida selva che riveste fittamente i fianchi montuosi ed è costituita da lecci, corbezzoli, erica, mirto, ginepro, lentisco. Percorrendo le strade e i sentieri della zona tra rupi di grande bellezza e suggestione la veduta si apre verso la ricca pianura sottostante verso Costa Rei e Capo Ferrato, verso il mare, che costituiscono così un suggestivo scenario naturale;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Muravera hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) partendo dalla foce di Flumini Becciu il limite del vincolo segue il confine con il comune di Villaputzu fino alla strada carreggiabile che collega il ponte su Flumini Becciu alla strada statale n. 125 presso il km 61,500; da qui prosegue unendo con segmenti rettilinei il nuraghe Puncilioni, la quota 336 presso Arcu is Palus, la quota 398, Bruncu Riu Molas (quota 470), quota 468, Bruncu su Tidori (quota 442), Arcu Ziu Marinu (quota 285), Arcu Scuni (quota 101), il nuraghe presso Monte S'Acqua Seccis e la cresta dei monti Su Zippiri seguendo le quote 148, 169, 183 e 178; unisce poi quest'ultima quota con la progressiva chilometrica 55,800 sulla strada statale n. 125. Da questo punto il limite del vincolo segue la strada rotabile in direzione dello Stagno dei Colustrai, che passa presso C. Pisanedda, attraversa Ponte su Para, si dirige verso Riu Picocca e, attraversatolo, prosegue verso Riu Corr'e Pruna attraversandolo su Ponte Bau Colarba. Da qui la linea che delimita la zona vincolata prosegue lungo la rotabile che corre ai piedi delle colline nei pressi del nuraghe Mumosa, fino ad incontrare la strada che proviene dal podere S. Patrizio; prosegue poi lungo la rotabile che passa nei pressi del nuraghe Cann'e Frau fino ad attraversare il Riu Mont'Arbu. Ora la linea prosegue lungo la carrareccia in direzione sud-ovest fino al Riu Pispisa, lo oltrepassa, si immette sulla strada che si dirige verso Camisa fino al ponte sul Riu Corr'e Pruna; risale il corso di questo rio fino alla strada che, staccandosi dalla strada S. Priamo-Castiadas nei pressi del km 6, attraverso Pranu Malloccu si dirige verso il mare. Lascia questa strada per seguire la carrareccia che sale sulle pendici di Serra su Suergiu fino a giungere a quota 100 sul livello del mare. Segue la curva di livello a quota 100 in direzione ovest, aggirando il gruppo montuoso che culmina in Monte Nai e da qui scende per il sentiero che si dirige verso sud fino a giungere alla carrareccia (quota 77) che gira intorno a Bruncu Antoni Acca. A quota 81 il limite del vincolo lascia la carrareccia e segue una linea spezzata che unisce le seguenti quote: Bruncu Antoni Acca (quota 114), 73, 63, 82, 105, 119, 126, 144, 141, 179, 152, Monte Cannas (quota 261). Il limite del vincolo prosegue unendo quest'ultima quota con la frazione S. Pietro, posta sulla strada per Cala della Marina; indi unisce Case S. Pietro con le quote 254 e 265 di Monte Badulesu; da qui scende a C. Canali Omus per poi proseguire lungo la rotabile che raggiunge la strada per Villasimius; segue quest'ultima strada in direzione di Villasimius fino al confine del territorio comunale. Da questo punto segue il confine col comune di Villasimius in direzione sud-est fino a raggiungere il mare. Nella zona predetta sono compresi gli scogli di S. Elmo e di Peppino e tutti gli scogli che sorgono lungo la costa;

2) partendo dalla vetta di Monte Minniminni il limite del vincolo segue il confine col comune di Villasimius scendendo verso sud-est fino a raggiungere la curva di livello a quota 200; prosegue poi lungo tale curva di livello verso nord fino al confine col comune di Villaputzu presso Bruncu Meurru; da qui segue in direzione sud-ovest il confine col comune di Villaputzu, il confine col comune di S. Vito, il confine col comune di Sinnai, il confine col comune di Maracalagonis, fino a ricongiungersi col punto di partenza sulla vetta di Monte Minniminni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza ai monumenti di Cagliari curerà che il comune di Muravera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 11 febbraio 1976

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno 20 del mese di agosto, in seguito ad invito diramato dal soprintendente arch. Margherita Asso, con note n. 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806 del 3 agosto 1974, per incarico del presidente prof. Giovanni Lilliu, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) Vincolo paesistico in comune di MURAVERA;

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno e viene invitato il sindaco di Muravera a partecipare alla riunione.

(*Omissis*).

Il sindaco si dichiara d'accordo sulla proposta di vincolo delle due zone del comune di Muravera.

Dopo ampia discussione cui partecipano tutti gli intervenuti, il presidente invita i membri della commissione ad esprimere il proprio parere. La commissione approva la proposta all'unanimità nelle seguenti zone:

1) la zona delimitata nel modo seguente: partendo dalla foce di Flumini Becciu il limite del vincolo segue il confine con il comune di Villaputzu fino alla strada carreggiabile che collega il ponte su Flumini Becciu alla strada statale n. 125 presso il km 61,500; da qui prosegue unendo con segmenti rettilinei il nuraghe Puncilioni, la quota 336 presso Arcu is Palus, la quota 398, Bruncu Riu Molas (quota 470), quota 468, Bruncu su Tidori (quota 442), Arcu Ziu Marinu (quota 285), Arcu Scuni (quota 101), il nuraghe presso Monte S'Acqua Seccis e la cresta dei monti Su Zippiri seguendo le quote 148, 169, 183 e 178; unisce poi quest'ultima quota con la progressiva chilometrica 55,800 sulla strada statale n. 125. Da questo punto il limite del vincolo segue la strada rotabile in direzione dello Stagno dei Colustrai, che passa presso C. Pisanedda, attraversa Ponte su Para, si dirige verso Riu Picocca e, attraversatolo, prosegue verso Riu Corr'e Pruna attraversandolo su Ponte Bau Colarba. Da qui la linea che delimita la zona vincolata prosegue lungo la rotabile che corre ai piedi delle colline nei pressi del nuraghe Mumosa, fino ad incontrare la strada che proviene dal podere S. Patrizio; prosegue poi lungo la rotabile che passa nei pressi del nuraghe Cann'e Frau fino ad attraversare il Riu Mont'Arbu. Ora la linea prosegue lungo la carrareccia in direzione sud-ovest fino al Riu Pispisa, lo oltrepassa, si immette sulla strada che si dirige verso Camisa fino al ponte sul Riu Corr'e Pruna; risale il corso di questo rio fino alla strada che, staccandosi dalla strada S. Priamo-Castiadas nei presso del km 6, attraverso Pranu Malloccu si dirige verso il mare. Lascia questa strada per seguire la carrareccia che sale sulle pendici di Serra su Suergiu fino a giungere a quota 100 sul livello del mare. Segue la curva di livello a quota 100 in direzione ovest, aggirando il gruppo montuoso che culmina in Monte Nai e da qui scende per il sentiero che si dirige verso sud fino a giungere alla carrareccia (quota 77) che gira intorno a Bruncu Antoni Acca. A quota 81 il limite del vincolo lascia la carrareccia e segue una linea spezzata che unisce le seguenti quote: Bruncu Antoni Acca (quota 114), 73, 63, 82, 105, 119, 126, 144, 141, 179, 152, Monte Cannas (quota 261). Il limite del vincolo prosegue unendo quest'ultima quota con la frazione S. Pietro, posta sulla strada per Cala della Marina; indi unisce Case S. Pietro con le quote 254 e 265 di Monte Badulesu; da qui scende a C. Canali Omus per poi proseguire lungo la rotabile che raggiunge la strada per Villasimius; segue quest'ultima strada in direzione di Villasimius fino al confine del territorio comunale. Da questo punto segue il confine col comune di Villasimius in direzione sud-est fino a raggiungere il mare. Nella zona predetta sono compresi gli scogli di S. Elmo e di Peppino e tutti gli scogli che sorgono lungo la costa.

(*Omissis*).

2) la zona delimitata nel modo seguente: partendo dalla vetta di Monte Minniminni il limite del vincolo segue il confine col comune di Villasimius scendendo verso sud-est fino a raggiungere la curva di livello a quota 200; prosegue poi lungo tale curva di livello verso nord fino al confine col comune di Villaputzu presso Bruncu Meurru; da qui segue in direzione sud-ovest il confine col comune di Villaputzu, il confine col comune di S. Vito, il confine col comune di Sinnai, il confine col comune di Maracalagonis, fino a ricongiungersi col punto di partenza sulla vetta di Monte Minniminni.

(*Omissis*).

(4095)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge predetta il quale fissa, al primo comma, il tasso agevolato annuo di interesse da applicare ai finanziamenti di cui al precedente art. 2, e dispone, al secondo comma, che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che, ai sensi del citato art. 3, secondo comma, occorre fissare il predetto tasso di riferimento, ai fini della determinazione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito contemplate dalla ripetuta legge n. 517;

Ritenuto che, con riguardo alla attuale situazione del mercato monetario e finanziario, il cennato tasso di riferimento può essere fissato nella misura del 12,80 % per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis) e del 12,70 % per gli altri istituti;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, il tasso di riferimento, da assumere come base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali, previsti nel precedente art. 2, è determinato nelle misure seguenti:

12,80 % per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis);

12,70 % per gli altri istituti autorizzati.

Tali tassi potranno essere modificati in seguito a variazioni del mercato finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 274

(4344)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui al tasso del 4 % e del 3 % annuo, comprensivo di ogni onere e spesa, per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso d'interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1976, il tasso massimo d'interesse delle predette operazioni di mutuo effettuate dagli istituti all'uopo autorizzati con riserva di modificare detto tasso ove le condizioni del mercato monetario e finanziario subiscano variazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso d'interesse delle ripetute operazioni di finanziamento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso massimo d'interesse delle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è confermato, a termini dell'art. 14 della stessa legge, per l'anno 1976 nelle seguenti misure:

13,10 %, per i mutui effettuati con fondi rivenienti dal collocamento di titoli a reddito fisso (istituti di credito fondiario; sezioni opere pubbliche e istituti di credito mobiliare);

12%, per i mutui effettuati con fondi non rivenienti dal collocamento di obbligazioni (casse di risparmio).

I tassi di cui sopra potranno essere modificati in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario e finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 273

(4345)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio Biesse, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantalonificio Biesse, con sede in Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 19 maggio 1975 e 6 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio Biesse, con sede in Faenza (Ravenna), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4485)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali, settore produzione carta paglia, operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali settore produzione carta paglia operanti in provincia di Roma sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali, settore produzione carta paglia, operanti in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4489)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4488)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che dal 29 gennaio al 1° febbraio 1976 la conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere è rimasta chiusa, per disposizione dell'autorità sanitaria del comune, in conseguenza di un guasto all'impianto igienico che ha determinato l'inagibilità dei locali;

Ritenuto che tale evento, di carattere eccezionale, ha dato luogo ad un irregolare funzionamento dei servizi del predetto ufficio;

Ritenuto che la situazione creatasi a seguito dell'evento di cui sopra rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere è accertato dal 29 gennaio al 1° febbraio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: STAMMATI

(4477)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento di Pomezia della S.p.a. Mac-Queen, attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac-Queen, con sede in Milano, stabilimenti di Pomezia (Roma) e di Filottrano (Ancona), con effetto dal 2 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Pomezia;

Considerato che la S.p.a. Confezioni Pomezia, con sede legale in Pomezia (Roma), conduce in locazione lo stabilimento di Pomezia della S.p.a. Mac-Queen ed ha assunto le maestranze dello stabilimento stesso;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dello stabilimento di Pomezia della S.p.a. Mac-Queen, attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni Pomezia, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4487)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento di Filottrano della S.p.a. Mac-Queen, attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac-Queen, con sede in Milano, stabilimenti di Pomezia (Roma) e di Filottrano (Ancona), con effetto dal 2 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Filottrano;

Considerato che la S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede legale in Filottrano (Ancona), conduce in locazione lo stabilimento di Filottrano della S.p.A. Mac-Queen ed ha assunto le maestranze dello stabilimento stesso;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dello stabilimento di Filottrano della S.p.a. Mac-Queen, attualmente condotto in locazione della S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4486)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1976.

Ricostituzione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1972 con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente italiano della moda per un sessennio a decorrere dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda per un triennio;

Viste le designazioni delle amministrazioni, degli enti e delle categorie rappresentate nel consiglio generale;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e per la durata di un triennio, il consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, è così costituito:

Bracco prof. Giuseppe, Di Cagno Vito, Sabatini T. G., Tancredi comm. Franco e Zegna di Monterubello conte ing. Aldo, in rappresentanza dei soci aderenti;

Barbera Luciano, Bossi comm. Ottorino, Branchini dott. Armando, Crivelli dott. Giulio, Danioni dott. Milo, Francioli dott. Alberto, Paleari Henssler dott. Max, Piattelli dott. Bruno, Picariello dott. Raffaele e Storchi Elvino, in rappresentanza dei soci effettivi;

Della Casa comm. Filippo e Ballarini comm. Armando, in rappresentanza dei soci benemeriti;

Ciabattoni dott. Amos, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ranci dott. Pippo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fucito dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Lafragola dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Zanola dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Aceto Gian Paolo, in rappresentanza del comune di Torino;

Calvani comm. dott. Felice, in rappresentanza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cenci dott. Gianfranco e Nembri dott. Giacomo, in rappresentanza degli industriali;

Tesini comm. Aristide e Negro dott. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti;

Martelli Calvelli comm. dott. Giuseppe, D'Amico Adriano, Puccio gr. uff. Agostino e Billi cav. Marino, in rappresentanza degli artigiani;

Molinari Antonio, Bello Franco, Luciani Renzo e Petrucci Giovanni, in rappresentanza dei prestatori di opera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4475)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1976.

Rettifica del decreto ministeriale 17 ottobre 1974, relativo alla nomina dei revisori ufficiali dei conti per la 2ª sessione ordinaria del 1972.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il verbale n. 9, con il quale la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta del 25 gennaio 1974, esprimeva parere contrario all'iscrizione del sig. Lauro Cavallo, nato a Cuneo il 15 ottobre 1923, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nella 2ª sessione del 1972;

Vista la decisione n. 169 in data 17 marzo 1976, del tribunale amministrativo regionale del Lazio con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Cavallo avverso il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla iscrizione del Cavallo nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con decorrenza 17 ottobre 1974, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1972;

Decreta:

Lauro Cavallo, nato a Cuneo il 15 ottobre 1923 ed ivi residente, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 17 ottobre 1974.

Roma, addì 9 aprile 1976

Il Ministro: BONIFACIO

(4394)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1976.

Prezzi di obiettivo e di intervento per il tabacco in foglia, prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli e premi validi per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 97 del 28 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1134/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa per il tabacco in foglia i prezzi di obiettivo, i prezzi di intervento e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio del 2 ottobre 1974, che modifica i prezzi applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 2518/74 della commissione del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1470/74 del Consiglio del 4 giugno 1974, che fissa i premi in favore degli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 716/73 della commissione del 6 marzo 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 68 del 15 marzo 1973, che modifica le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio fissate con il regolamento n. 1728/70;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visti i propri decreti del 15 dicembre 1970, 6 maggio 1971 e 7 ottobre 1971, concernenti i prezzi ed i premi del tabacco del raccolto 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1847/74 del Consiglio del 18 luglio 1974, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 2670/74 del Consiglio del 21 ottobre 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1353/75 della commissione del 28 maggio 1975 che completa il regolamento (CEE) n. 1726/70, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia per quanto riguarda il fatto generatore del diritto al premio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1344/75 della commissione del 27 maggio 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75;

Considerato che i nuovi livelli dei prezzi di obiettivo, di intervento, di intervento derivati, nonchè dei premi decorrono dal 15 marzo 1975;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1974 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 1134, n. 1135 del 29 aprile 1974, modificati con i regolamenti (CEE) n. 2496 del 2 ottobre 1974, n. 2518 del 4 ottobre 1974, n. 1353 del 28 maggio 1975, n. 1344 del 27 maggio 1975 e n. 557/76 del 15 marzo 1976, citati nelle premesse, sono i seguenti, a decorrere dal 15 marzo 1975:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzo di obiettivo (lire al q.le)	Prezzo d'intervento (lire al q.le)	Prezzo d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	184.167	165.796	232.132
	B	119.709	107.767	150.886
	C	92.083	82.898	116.066
Burley	A	142.899	128.600	194.213
	B	92.884	83.590	126.238
	C	68.592	61.728	93.222
Maryland	A	159.551	143.623	211.408
	B	103.708	93.355	137.415
	C	76.584	68.939	101.476
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	243.250	218.952	303.209
	B	154.936	139.460	193.127
	C	92.962	83.676	115.876
Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	A	190.877	171.849	256.839
	B	147.967	133.216	199.100
	C	112.455	101.244	151.316
Beneventano	A	149.317	134.374	193.453
	B	116.654	104.980	151.135
	C	82.824	74.536	107.306
Xanty Yakà	A	244.498	220.038	353.257
	B	210.774	189.688	304.532
	C	155.973	140.369	225.354
Perustitza	A	217.611	195.810	290.706
	B	199.643	179.642	266.703
	C	145.739	131.139	194.693
Erzegovina ed ibridi derivati	A	195.415	175.883	262.593
	B	179.280	161.361	240.911
	C	127.289	114.566	171.047
Round tip., Scafati, Sumatra	A	840.720	75.663	1.127.601
	B	977.581	879.841	1.311.164
	C	351.929	316.743	472.019
Brasilé selvaggio, altre varietà	A	—	—	—
	B	90.952	81.902	—
	C	77.309	69.617	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	174.384	156.954	240.685
II	141.445	127.307	195.222
III	112.381	101.148	155.108
Foglie basse I	211.198	190.088	291.495
II	170.509	153.466	235.336
III	137.570	123.819	189.873
Foglie mediane I	193.760	174.393	267.427
II	158.883	143.002	219.290
III	135.632	122.075	187.199
Foglie apicali I	129.819	116.843	179.176

Paraguay e ibridi derivati

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S	201.652	181.533
I	170.629	153.605
II	139.605	125.677
III	108.582	97.749
Foglie mediane I	186.140	167.569
II	155.117	139.641
III	124.094	111.713
Foglie apicali I	155.117	139.641
II	124.094	111.713
III	93.070	83.785

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1974 con il regolamento comunitario n. 1470 del 4 giugno 1974, n. 1353 del 28 maggio 1975, n. 1344 del 27 maggio 1975 e n. 557/76 del 15 marzo 1976 citati nelle premesse, sono i seguenti, a decorrere dal 15 marzo 1975:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	121.089
Paraguay e ibridi derivati	94.844
Bright	101.179
Burley	62.264
Maryland	76.744
Kentucky e ibridi similari, Moro di Cori, Salento	49.413
Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	106.790
Beneventano	72.852
Xanty Yakà	129.867
Perustitza	121.994
Erzegovina e ibridi derivati	108.781
Round tip., Scafati, Sumatra	511.777
Brasile selvaggio, altre varietà	20.634

Art. 3.

Le disposizioni di cui:

agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti ed il pagamento del relativo prezzo;

all'art. 2 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, concernente il pagamento del premio;

all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, concernente la valutazione del tabacco offerto all'organismo di intervento, restano confermate anche per il tabacco in foglia e in colli del raccolto 1974.

Art. 4.

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di intervento in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento n. 717/73 del 6 marzo 1973, citato nelle premesse.

I tassi di umidità dei tabacchi in foglia e di quelli in colli sono stabiliti negli allegati 1 dei rispettivi regolamenti n. 1134/74 e n. 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(4342)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1976.

Prezzi di obiettivo e di intervento per il tabacco in foglia, prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli e premi validi per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 97 del 28 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 673/75 del Consiglio del 4 marzo 1975, che fissa per il tabacco in foglia i prezzi di obiettivo, i prezzi di intervento e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 674/75 del Consiglio del 4 marzo 1975, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 2518/74 della commissione del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974, in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 675/75 del Consiglio del 4 marzo 1975, che fissa i premi in favore degli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 716/73 della commissione del 6 marzo 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 68 del 15 marzo 1973, che modifica le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio fissate con il regolamento n. 1728/70;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visti i propri decreti del 15 dicembre 1970, 6 maggio 1971 e 7 ottobre 1971, concernenti i prezzi ed i premi del tabacco del raccolto 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1847/74 del Consiglio del 18 luglio 1974, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 2670/74 del Consiglio del 21 ottobre 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1353/75 della commissione del 28 maggio 1975 che completa il regolamento (CEE) n. 1726/70, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia per quanto riguarda il fatto generatore del diritto al premio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1344/75 della commissione del 27 maggio 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio del 15 marzo 1976 che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75;

Considerato che i nuovi livelli dei prezzi di obiettivo, di intervento, di intervento derivati, nonchè dei premi, decorrono dal 15 marzo 1975;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1975 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 673/75, numero 674/75 del 4 marzo 1975, n. 1353/75 del 28 maggio 1975, n. 1344/75 del 27 maggio 1975 e n. 557/76 del 15 marzo 1976, citati nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzo di obiettivo (lire al q.le)	Prezzo d'intervento (lire al q.le)	Prezzo d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	187.878	169.054	237.653
	B	122.121	109.885	154.474
	C	93.939	84.527	118.826
Burley	A	142.899	128.600	196.023
	B	92.884	83.590	127.415
	C	68.592	61.728	94.091
Maryland	A	162.719	146.429	216.476
	B	105.767	95.179	140.709
	C	78.105	70.286	103.908
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	236.002	212.416	302.782
	B	150.320	135.297	192.855
	C	90.192	81.178	115.713
Nostrano, Resistente, Gojano	A	190.877	171.849	256.839
	B	147.967	133.216	199.100
	C	112.455	101.244	151.316
Beneventano	A	149.317	134.374	193.453
	B	116.654	104.980	151.135
	C	82.824	74.536	107.306
Xanty Yakà	A	244.498	220.038	353.257
	B	210.774	189.688	304.532
	C	155.973	140.369	225.354
Perustitza	A	217.611	195.810	290.706
	B	199.643	179.642	266.703
	C	145.739	131.139	194.693
Erzegovina ed ibridi derivati	A	195.415	175.883	264.566
	B	179.280	161.361	242.721
	C	127.289	114.566	172.332
Round tip., Scafati, Sumatra	A	840.720	756.665	1.126.511
	B	977.581	879.841	1.309.897
	C	351.929	316.743	471.563
Brasile selvaggio, altre varietà	A	—	—	—
	B	92.762	83.531	—
	C	78.848	71.001	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	178.375	160.537	246.793
II	144.682	130.214	200.177
III	114.953	103.457	159.045
Foglie basse I	216.033	194.429	298.894
II	174.412	156.970	241.309
III	140.718	126.646	194.693
Foglie mediane I	198.195	178.375	274.215
II	162.520	146.267	224.856
III	138.736	124.862	191.950
Foglie apicali I	132.791	119.511	183.724

Paraguay e ibridi derivati

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S	217.769	196.005
I	184.266	165.850
II	150.763	135.696
III	117.260	105.541
Foglie mediane I	201.018	180.928
II	167.515	150.773
III	134.012	120.618
Foglie apicali I	167.515	150.773
II	134.012	120.618
III	100.509	90.464

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1975 con il regolamento comunitario n. 675/75 del 4 marzo 1975, numero 1353/75 del 28 maggio 1975, n. 1344/75 del 27 maggio 1975 e n. 557/76 del 15 marzo 1976, citati nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	125.795
Paraguay e ibridi derivati	99.550
Bright	99.550
Burley	64.255
Maryland	76.744
Kentucky e ibridi similari, Moro di Cori, Salento	60.635
Nostrano, Resistente, Gojano	106.790
Beneventano	74.481
Xanty Yakà	130.772
Perustitza	122.899
Erzegovina e ibridi deriyati	111.315
Round tip., Scafati, Sumatra	466.527
Brasile selvaggio, altre varietà	22.172

Art. 3.

Le disposizioni di cui:

agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti ed il pagamento del relativo prezzo;

all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 maggio 1971 concernente il pagamento del premio;

all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, concernenti la valutazione del tabacco offerto all'organismo di intervento restano confermate anche per il tabacco in foglia e in colli del raccolto 1975.

Art. 4.

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di intervento in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento n. 716/73 del 6 marzo 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(4343)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Determinazione del contributo capitario relativo all'anno 1975 per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1974, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Per l'anno 1975 il contributo capitario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 12.735 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 8.490 a carico del concedente e di L. 4.245 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4544)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Costituzione del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti al commercio, previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione del comitato di cui all'art. 6 della predetta legge;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il comitato è così composto:

Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente, o, in sua sostituzione, l'on. Adolfo Cristofori, Sottosegretario di Stato;

Ministro per il tesoro, o, in sua sostituzione, il dott. Antonio De Vito, primo dirigente;

Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o, in sua sostituzione, l'on. Manfredi Bosco, Sottosegretario di Stato;

Ministro per le regioni, o, in sua sostituzione, l'avv. Rinaldo Santini, consigliere della Corte dei conti;

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o, in sua sostituzione, l'on. Gianuario Carta, Sottosegretario di Stato;

Ministro per il turismo e lo spettacolo, o, in sua sostituzione, la dott.ssa Maria Bulla, direttore di divisione aggiunto;

Ministro per il bilancio e la programmazione economica, o, in sua sostituzione, l'on. Salvatore Lima, Sottosegretario di Stato;

Calabresi dott. Gian Franco, direttore dell'Associazione bancaria italiana, in rappresentanza degli istituti di credito;

Florenzano dott. Giuseppe, direttore dell'Istituto nazionale della distribuzione, in rappresentanza della Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Stefanini dott. Andreolo, Lamanna avv. Antonio e Spinelli rag. Mauro, in rappresentanza dei commercianti;

Masotti Valeriano, Coccia dott. Massimo e Costa dott. Pierluigi, in rappresentanza della cooperazione;

Di Paola dott. Crescenzo, assessore del comune di Roma e Bragaglia dott. Elio, assessore del comune di Bologna, in rappresentanza dei comuni.

Art. 2.

Alle sedute del comitato partecipa il sottoindicato rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi:

Piemonte:

Marchesotti geom. Domenico assessore regionale al commercio, o, in sua sostituzione, l'ing. Sergio Bullio;

Valle d'Aosta:

Marcoz dott. Oreste, dirigente dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio;

Lombardia:

Campagnoli dott. Mario, assessore regionale all'industria, al commercio e all'artigianato;

Trentino-Alto Adige:

Avancini dott. Giuseppe, assessore al commercio, o in sua sostituzione, il dott. Marcello Giovanelli, capo ufficio al commercio interno, in rappresentanza della provincia autonoma di Trento;

Pasqualin rag. Valentino, assessore al commercio, o in sua sostituzione il dott. Saverio Ferretti, capo ufficio al commercio interno, in rappresentanza della provincia autonoma di Bolzano;

Veneto:

Righi dott. Luciano, assessore al lavoro, cooperazione, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati;

Friuli-Venezia Giulia:

Grilli dott. Pierserafino, direttore del servizio commercio dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio;

Emilia-Romagna:

Zappi dott. Ionorio, funzionario dell'assessorato regionale al commercio;

Toscana:

Leone dott. Mario, assessore alla regione incaricato delle attività commerciali;

Umbria:

Provantini dott. Alberto, assessore regionale per i problemi economici;

Marche:

Tonini avv. Giordano, assessore regionale al commercio, o, in sua sostituzione, il dott. Antonio Laurino, capo servizio dell'assessorato al commercio;

Lazio:

Poidomani dott. Corradino, funzionario direttivo dell'assessorato regionale industria, commercio e artigianato o, in sua sostituzione, il dott. Pietro Falcone, funzionario direttivo dell'assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato;

Molise:

Mogavero dott. Giuseppe, assessore all'artigianato, industria e commercio;

Campania:

Iovine dott. Luigi, assessore regionale al commercio;

Calabria:

Perugini dott. Pasquale, presidente della giunta regionale o, in sua sostituzione, il dott. Benedetto Mallamaci, assessore regionale al commercio;

Sicilia:

Epifanio dott. Giovanni, direttore dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio o, in sua sostituzione, la dott.ssa Maria Grazia Nobile, dirigente dell'assessorato medesimo;

Sardegna:

Uda geom. capo Livio, funzionario presso l'assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Art. 3.

Si fa riserva di integrare il presente decreto con i nominativi dei rappresentanti delle regioni Liguria, Abruzzi, Puglia e Basilicata appena saranno stati indicati.

Art. 4.

Le mansioni di segretario sono svolte dal direttore generale della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, in sua sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale della direzione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4616)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 aprile 1976.
Proroga della gestione commissariale del comune di Grisolia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1976, è stato sciolto il consiglio comunale di Grisolia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione il primo dirigente viceprefetto ispettore dott. Nicola Bosa.

Alla scadenza del periodo di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione amministrativa del comune è tale da richiedere la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, il quale fin dall'inizio della gestione dell'ente ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione taluni problemi di vitale importanza e di urgente necessità, ha tuttora in corso di trattazione importanti ed indifferibili provvedimenti, quali la definizione degli strumenti urbanistici, la realizzazione di numerose opere pubbliche di particolare importanza, l'assestamento della situazione finanziaria del comune, la definizione di diverse vertenze in cui il comune stesso è interessato, la regolamentazione di vari servizi comunali.

Per questi motivi, ritenendosi indispensabile la proroga della gestione straordinaria, si è provveduto a ciò con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cosenza, addì 5 aprile 1976

Il prefetto: MAIETTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Grisolia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il primo dirigente viceprefetto ispettore dott. Nicola Bosa;

Considerato che in data odierna è venuto a scadere il termine di tre mesi previsto, per la provvisoria amministrazione, dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di disporre la proroga della gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visto il citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e lo art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Grisolia, affidata al dott. Nicola Bosa con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio c.a., è prorogata ai sensi di legge.

Cosenza, addì 5 aprile 1976

Il prefetto: MAIETTA

(4400)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 10/1976. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1971 del 30 giugno 1971;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1/1976 del 12 marzo 1976 e n. 8/1976 del 17 marzo 1976;

Considerata la necessità di adeguare i prezzi dei prodotti petroliferi in relazione al maggior costo del greggio rispetto a quello considerato per la emanazione dei provvedimenti C.I.P. attualmente vigenti;

Considerato che ricorrono le condizioni per l'applicazione della clausola di salvaguardia, di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 16/1971, a causa della persistente dinamica dei costi dei greggi-petroliferi, per effetto soprattutto del cambio lira-dollaro;

Ritenuto che i criteri di cui al punto 6) del citato provvedimento non possono essere applicati alla valutazione del cambio lira-dollaro in quanto la media del quadrimestre conduce a valori non aderenti alle quotazioni effettive, mettendo in pericolo la sicurezza degli approvvigionamenti;

Ritenuto che, in attesa di una riconsiderazione dei criteri stabiliti dal precitato provvedimento C.I.P. n. 16/1971, anche per rendere detta normativa applicabile pur in momenti di fluttuazioni eccezionali dei cambi, il valore del cambio lira-dollaro può essere, per questo provvedimento, assunto con gli stessi criteri del precedente provvedimento n. 1/1976, riferendosi al valore medio delle quotazioni registrate nel corso del mese di marzo 1976;

Vista la pronuncia del C.I.P.E. in data 12 marzo 1976;

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del presente provvedimento da parte del C.I.P. onde evitare che anticipate notizie sugli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi determinino turbative di mercato;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1974);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	400,00	385,00	160,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	357,14	343,75	142,86
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	142,12	135,14	93,14
4. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne, in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L./tonn.	444.973	440.545	—
4.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero	»	—	—	148.565
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	339,24	328,00	134,81
b) fino a 300.000 litri annui	»	340,74	329,32	135,48
c) fino a 450.000 litri annui	»	340,99	329,54	135,59
d) fino a 750.000 litri annui	»	341,24	329,76	135,70
e) fino a 900.000 litri annui	»	341,39	329,89	135,77
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	342,09	330,51	136,09
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	342,99	331,30	136,49
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	344,74	332,84	137,28
Punti di vendita appoggiati	»	343,64	331,87	136,78

Per impianti di erogazione appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui le aziende riconosceranno un aumento dei compensi contrattuali di L./litro 1 per la benzina super, L./litro 0,88 per la benzina normale e L./litro 0,45 per il gasolio rispetto alla situazione precedente il provvedimento n. 1/1976 del 12 marzo 1976.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi fra 2.100.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 343,14 per la benzina super, di L./litro 331,43 per la benzina normale e di L./litro 136,56 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self Service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per le benzine è obbligatoria l'indicazione del N.O. (R.M.) nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER L'AVIAZIONE

1. Benzine avio:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

Franco deposito aeroportuale	L./tonn.	487.210
	L./litro	339,10
Franco deposito costiero	L./tonn.	468.210
Franco raffineria	L./tonn.	460.410

2. *a*) Carboturbo tipo petrolio da impiegare per l'effettuazione di voli regolari di linea tra scali aeroportuali nazionali e destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP1-JP2-JP5):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA . . . . . L./tonn. 88.600

b) Carboturbo tipo benzina destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP4):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA . . . . . L./tonn. 109.900

Per consegne franco deposito aeroportuale (stazione avio) i suddetti prezzi possono essere maggiorati delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975 e di tutti gli altri oneri connessi alla fornitura, da concordare tra le parti.

3. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di tariffe di agenzia e di oneri per la caricazione a bordo degli aerei.

In mancanza di accordi tra le parti tali oneri verranno determinati in sede C.I.P.

C) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L./tonn.	100.670	98.250
	L./litro	79,53	81,74
2) Franco deposito grossista	L./tonn.	94.600	92.250
	L./litro	74,73	76,75
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	92.100	89.750

Per «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni, con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto.

I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

D) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50° C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Al consumo, franco deposito rivenditore	L./tonn.	156.090	100.600	97.750	76.000	73.400
	L./litro	111,76	79,47	81,33	—	—
2) Franco deposito del grossista	L./tonn.	151.090	95.600	93.250	71.500	68.900
	L./litro	108,18	75,52	77,58	—	—
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	147.590	92.100	89.750	68.000	65.400

Per consegne franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato della effettiva e documentata spesa di trasporto.

E) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50° C: Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso BTZ zolfo inf. 1%
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	95.600	93.250	71.500	66.750	58.300	62.550
a.2) I.F. esclusa	»	92.100	89.750	68.000	65.400	57.500	62.500
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	95.100	92.500	71.000	66.250	57.800	62.050
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui, dallo stesso fornitore, superiore a 10.000 tonn., I.F. compresa	»	—	92.250	70.750	—	—	—

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi), quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti, uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completo e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali dei prezzi:

i comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia: al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli oli combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti, calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanze superiori a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanze comprese tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa, a canistro	L.	200
per spese di trasporto dei canistri da litri 20 dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa, a canistro	»	120
per margine al dettagliante, IVA esclusa, a canistro	»	180

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con l'indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	Gasolio L./lt.	O.C. fluido L./tonn.	O.C. fluido L./lt.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	9.000	7,49	8.370	7,70
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	7.380	6,14	6.820	6,27
3) Per consegne in autotrenobotte	5.770	4,80	5.250	4,83

Per gli oli combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3), aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completo, calcolato dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completo proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e un'ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

F) BITUMI

Prodotto esente da imposta di fabbricazione - Prezzi IVA esclusa. Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

	Sfuso L./tonn.	Fusti ad 1 fondo L./tonn.	Fusti a 2 fondi L./tonn.	Sacchi carta L./tonn.
1) Bitume stradale e industriale:				
con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C	63.000	71.000	73.000	—
con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C	67.000	75.000	77.000	—
con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C	69.000	77.000	79.000	—
2) Bitume ossidato:				
fino a 75° di rammollimento P & A	73.000	81.000	83.000	81.000
da 75° a 105° punto di rammollimento P & A	75.000	83.000	85.000	83.000
da 105° a 130° punto di rammollimento P & A	77.000	85.000	87.000	85.000
oltre 130° punto di rammollimento P & A	81.000	89.000	91.000	89.000
3) Bitumi ossidati speciali:				
con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	82.000	90.000	92.000	90.000
con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a — 5°C	82.000	90.000	92.000	90.000
con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130°C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	82.000	90.000	92.000	90.000

Ai grossisti titolari di depositi con ritiri annui dallo stesso fornitore superiori a 5.000 tonnellate compete uno sconto di 5.000 L./tonnellata.

G) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	153.790	153.790	156.290
Benzina normale N.O. 84/86	147.590	147.590	150.090
Gasolio I.D. non inf. a 53	89.750	90.200	92.700
Petrolio a 32 N.O.	92.100	92.550	95.050
Oli combustibili visc. 50°C:			
fluido da 3°E fino a 5°E	68.000	68.450	70.950
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E	65.400	65.850	68.350
denso superiore a 7°E	57.500	57.950	60.450
denso BTZ zolfo inferiore a 1 %	62.500	62.950	65.450

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relativa alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e degli altri oneri relativi alla fornitura.

H) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

a) Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o franco deposito costiero:	
Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con N.O.-R.M. non superiore a 80)	L./tonn. 122.050
Distillati leggeri alto ottanici (alchilati, benzine isomere, benzine da cracking) e prodotti assimilati	» 153.980
Benzine solventi	» 166.550
b) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:	
Acqua ragia minerale	» 125.050
Prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità sup. a 21°)	» 92.100
Prodotti assimilabili al gasolio	» 89.750
Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	» 57.500
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a	» 65.400
Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E	» 68.000
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	» 87.850

I) BASI LUBRIFICANTI

Prezzi franco raffineria al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. inferiore o uguale a 100	L./tonn. 147.700
Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. superiore a 100	» 162.700
Oli base paraffinici deasfaltati ad alta visc. superiore a 28°E a 50°C	» 182.700
Oli base naftenici non estratti	» 147.700
Oli base naftenici estratti	» 172.700

L) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.000 per le benzine; L./tonn. 950 per il petrolio; L./tonn. 750 per il gasolio e L./tonn. 700 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super o normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al capitolo *E*), punto *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *E*), punto *b*.3).

M) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L. 2.000/tonn. per i carburanti e di L. 1.500/tonn. per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,738
Benzina normale	0,716
Benzina avio	0,696
Petroli	0,790
Gasolio	0,832
O.C. fluido	0,920

Per le vendite al consumo di prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano - butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore, in volume, al 20% della miscela	L./tonn. 111.720
2) non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale)	» 116.220
3) inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale)	» 108.720

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio, resa franco domicilio del consumatore, IVA compresa:

per bombole da kg 10 (IVA 6% pari a L. 192)	L. 3.400 cadauna
per bombole da kg 15 (IVA 6% pari a L. 283)	» 5.000 cadauna
per bombole da kg 25 (IVA 12% pari a L. 857)	» 8.000 cadauna

Nessuna maggiorazione può, in ogni caso, essere richiesta al consumatore.

Per gli oneri, a carico dei rivenditori dettaglianti relativi al deposito, alla consegna al domicilio del consumatore, al montaggio ed al ritiro delle bombole, le aziende distributrici dovranno riconoscere agli stessi rivenditori dettaglianti — salvo migliori condizioni che dovranno in ogni caso essere mantenute — i seguenti compensi, al netto dell'IVA gravante sul prezzo al pubblico della bombola:

per ogni bombola da kg. 10: L. 800;

per ogni bombola da kg. 15: L. 1.000.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro 263,00
Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa	» 234,82

I prezzi di vendita ai gestori P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme d'esecuzione, emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L./litro
a) fino a 200.000 litri complessivi	226,77
b) fino a 300.000 litri complessivi	227,44
c) fino a 450.000 litri complessivi	227,55
d) fino a 750.000 litri complessivi	227,66
e) fino a 900.000 litri complessivi	227,73
f) fino a 1.300.000 litri complessivi	228,05
g) fino a 2.100.000 litri complessivi	228,45
h) fino a 3.000.000 litri complessivi	229,24

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori ai litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente per il G.P.L. calcolato adottando il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata adottata la densità di 0,565 kg/lt a 15°C e 760 m/m hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3 sub *A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(4619)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Castiglione Olona (Varese) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Venegono (Varese) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 26 gennaio 1976, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 13 febbraio 1976, che ha modificato il decreto ministeriale 3 luglio 1965, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965.

(4047)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle quarantuno serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata in base al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4349)

Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosessantanove serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Il successivo giorno 12, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di undici serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4350)

Settima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecentosei serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 e al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di diciotto serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4351)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 13 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	897,75	897,75	900 —	897,75	897,50	897,70	897,50	897,75	897,75	897,75
Dollaro canadese	912,50	912,50	914 —	912,50	912,12	912,40	912,25	912,50	912,50	912,50
Franco svizzero	354,11	354,11	354 —	354,11	354,11	354,10	354,12	354,11	354,11	354,10
Corona danese	147,90	147,90	147,50	147,90	147,80	147,80	147,65	147,90	147,90	147,90
Corona norvegese	163,22	163,22	163,50	163,22	163,20	163,20	163,25	163,22	163,22	163,20
Corona svedese	203,69	203,69	203,50	203,69	203,60	203,65	203,66	203,69	203,69	203,70
Fiorino olandese	334,25	334,25	334 —	334,25	334,25	334,20	334,12	334,25	334,25	334,25
Franco belga	23,03	23,03	23 —	23,03	23,02	23,02	23,0340	23,03	23,03	23 —
Franco francese	191,35	191,35	190,60	191,35	191,20	191,30	191,23	191,35	191,35	191,35
Lira sterlina	1660,60	1660,60	1660 —	1660,60	1659 —	1660,50	1659,75	1660,60	1660,60	1660,60
Marco germanico	351,55	351,55	354,10	351,55	353,48	353,50	353,50	353,55	353,55	351,55
Scellino austriaco	49,355	49,355	49,38	49,355	49,34	49,30	49,3425	49,3550	49,3550	49,35
Escudo portoghese	30,21	30,21	30,50	30,21	30,26	30,20	30,22	30,21	30,21	30,20
Peseta spagnola	13,325	13,325	13,36	13,325	13,31	13,30	13,31	13,3250	13,3250	13,30
Yen giapponese	3,009	3,009	3,003	3,009	3 —	3 —	3,0050	3,009	3,009	3 —

Media dei titoli del 13 aprile 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,800
» 5 % (Città di Trieste)	90,700
» 5 % (Beni esteri)	90,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,350
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,350
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,650
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	92,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1976

Valuta	
Dollaro USA	897,625
Dollaro canadese	912,375
Franco svizzero	354,115
Corona danese	147,775
Corona norvegese	163,235
Corona svedese	203,675
Fiorino olandese	334,185
Franco belga	23,032
Franco francese	191,29
Lira sterlina	1660,175
Marco germanico	353,525
Scellino austriaco	49,349
Escudo portoghese	30,215
Peseta spagnola	13,317
Yen giapponese	3,007

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di matematica applicata presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di matematica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4411)

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di diritto processuale civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4412)

Vacanza della seconda cattedra di farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di farmacologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4408)

Vacanza della cattedra di patologia della riproduzione e fecondazione artificiale e della cattedra di clinica medica veterinaria nella facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) patologia della riproduzione e fecondazione artificiale;
2) clinica medica veterinaria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4409)

Vacanza della cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4414)

Vacanza della seconda cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la seconda cattedra di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4407)

Vacanza della prima cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la prima cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4406)

Vacanza della cattedra di storia della lingua italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di storia della lingua italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli spiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4410)

Vacanza della cattedra di semeiotica chirurgica presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di semeiotica chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4413)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa - Soc. coop. a r.l., in Aversa, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 marzo 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa - Soc. coop. a r.l., in Aversa (Caserta), in amministrazione straordinaria, l'avv. Raffaele Rascio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4120)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1975, registràto alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 18 Bilancio, foglio n. 23, con il quale è stato approvato il bando di concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1975, attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire, anche per il 1976, il concorso di cui trattasi;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, tra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati « studi, indagini e rilevazioni »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 103

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, A VENTIQUATTRO PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di L. 500.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1974-75 e nelle sessioni estiva ed autunnale dell'anno accademico 1975-76.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, stampata o dattiloscritta, in duplice copia, entro e non oltre il 31 dicembre 1976.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, della tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli di pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo apporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate della tesi e degli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva del Ministero medesimo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificatisi ai primi ventiquattro posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, corrispondendo a ciascuno il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice, la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi e dei titoli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonchè di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 2 marzo 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

(4227)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Padova.

Nel Bollettino ufficiale n. 6 del 31 marzo 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1976, registro n. 3 Giustizia, foglio n. 248, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Padova, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(4125)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, n. 3184, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1975, n. 3254, 20 novembre 1975, n. 3285, 11 dicembre 1975, n. 3303, 18 dicembre 1975, n. 3309 e 20 dicembre 1975, n. 3314, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonché modificazioni alla composizione della commissione stessa;

Vista la lettera del 15 gennaio 1976, con la quale il dirigente superiore dott. Leonardi Franco ha fatto presente che si trova nell'impossibilità di assolvere l'incarico di membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del succitato concorso, perché legato da vincoli di parentela entro il quarto grado con uno dei candidati del concorso stesso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione ad esaurimento dott. Papa Giacomo è nominato membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, in sostituzione del dirigente superiore dott. Leonardi Franco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 13 Poste, foglio n. 269

(4126)

Sostituzione di un membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, n. 3184, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1975, n. 3254, 20 novembre 1975, n. 3285, 11 dicembre 1975, n. 3303, 18 dicembre 1975, n. 3309, 20 dicembre 1975, n. 3314 e 24 gennaio 1976, n. 3352, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonché modificazioni alla composizione della commissione stessa;

Vista la dichiarazione del direttore aggiunto di divisione dott. Arduini Ugo, con la quale il medesimo ha fatto presente che si trova nell'impossibilità di assolvere l'incarico di membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del succitato concorso, perché legato da vincoli di parentela entro il quarto grado con uno dei candidati del concorso stesso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente dott. Fioretti Sergio è nominato membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, in sostituzione del direttore aggiunto di divisione dott. Arduini Ugo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 31 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1976
Registro n. 19 Poste, foglio n. 82

(4127)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 marzo 1976, numero 126, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), via Savorgnano, 2.

(4514)

OSPEDALE DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Mariano Comense (Como);

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Giussano Brianza (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano), via Milano, 65 - tel. 0362/80151.

(4515)

ISTITUTO OSPEDALIERO PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, via Archimede, 73.

(4517)

OSPEDALE DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

In esecuzione della deliberazione consiliare n. '3 del 1976, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia) - tel. 0364/50141-2-3-4.

(4518)

OSPEDALE «S. GIOVANNI BATTISTA» DI SOAVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 marzo 1976, n. 149, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soave (Verona).

(4520)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 marzo 1976, n. 56, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata), via della Carità, 11 - tel. 612403-612595-612666.

(4516)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 marzo 1976, n. 173, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto della sezione di geriatria;
un posto di aiuto della sezione lungodegenti;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro), via Puccinotti, 33.

(4433)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente chirurgo;
un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(4432)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso a tre posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 febbraio 1976, n. 59, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona), via Strigola, 6.

(4431)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Siderno (Reggio Calabria), via dei Colli, 27.

(4430)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 gennaio 1976, n. 135, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli, via Croce Rossa, 8.

(4435)

OSPEDALE « ORLANDI » DI BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bussolengo (Verona).

(4436)

OSPEDALE « SS. GONFALONE » DI MONTEROTONDO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 ottobre 1974, n. 97, è indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma), via R. Faravelli - tel. 9005045-9005181.

(4434)

OSPEDALE « L. PARODI DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 24 febbraio 1976, numeri 62 e 66, sono indètti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma) - tel. 975107-975264.

(4380)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste, via Stuparich, 1.

(4438)

OSPEDALE CIVILE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Concorso ad un posto di farmacista-direttore

In esecuzione della deliberazione della commissione amministratrice dell'azienda speciale « Farmacia dell'ospedale » 19 febbraio 1976, n. 11 di reg., è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista-direttore presso l'azienda stessa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Montecchio Maggiore (Vicenza).

(4437)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pneumologia;

un posto di aiuto di pediatria;

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(4381)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(4382)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica presso gli istituti elioterapici « Codivilla Putti » di Cortina d'Ampezzo (Belluno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna, via Putti, 17.

(4429)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1976, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A partire dal 1° gennaio 1976 e sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 la giunta provinciale è autorizzata a gestire in via provvisoria e comunque non oltre il 30 aprile 1976, il bilancio stesso, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1975, approvati con legge provinciale 15 maggio 1975, n. 23, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 gennaio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3644)

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1976, n. 2.

Provvidenze in favore delle scuole materne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando la provincia non abbia provveduto con apposita legge all'ordinamento della scuola materna, la giunta provinciale è autorizzata ad erogare agli enti gestori di scuole materne, esclusa la O.N.A.I.R.C., dei contributi per far fronte alle spese per il personale, per la costruzione, l'arredamento e la sistemazione degli edifici destinati a sede di scuole materne.

Art. 2.

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 4.190 milioni all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Per gli anni successivi gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 4.190 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al cap. 270 per lire 4.000 milioni ed al capitolo 2650 per lire 190 milioni dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 gennaio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3645)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1976, n. 4.

Proroga al 30 aprile 1976 dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale di previsione per l'anno 1976, autorizzato con la legge regionale 23 dicembre 1975, n. 73.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 22 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 marzo 1976, previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1975, n. 73, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale di previsione per l'anno 1976, viene prorogato al 30 aprile 1976.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 marzo 1976

COMELLI

(4083)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761010)